



Comune di
Borgolavezzaro



Comune di
Tornaco



Comune di
Vespolate

UNIONE TERRE D'ACQUE

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18.30** presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di **VESPOLATE**, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto sono convocati i componenti di questo Consiglio dell'Unione in seduta **PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	Presente	Assente
MIGLIAVACCA	Pierluigi	Presidente	X	
SARINO	Gaudenzio	Consigliere	X	
ACHILLI	Annalisa	Consigliere	X	
DEGRATE	Emanuele	Consigliere	X	
MORTARINO	Lino	Consigliere		X
CALDARELLI	Giovanni	Consigliere	X	
CREMONA	Giuseppe	Consigliere	X	
FARRUGGIA	Antonino	Consigliere	X	
MOLINARI	Davide	Consigliere	X	
TOTALE			8	1

Assiste l'adunanza il Dott. **CARRERA CARLO**, Segretario Generale dell'Unione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assente giustificato il consigliere Mortarino Lino.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MIGLIAVACCA PIERLUIGI nella sua qualità di Presidente dell'Unione (ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto) assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente illustra il punto posto all'ordine del giorno;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società di partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017. N. 100 (di seguito chiamato Decreto correttivo);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso il contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'articolo 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse;
 - b) società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.;

PREMESSO altresì:

- che per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P., il provvedimento adottato a norma del comma 1 della disposizione appena richiamata costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190;

- che l'ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1° del predetto art. 24 T.U.S.P. è esteso alle partecipazioni «denunciate, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), T.U.S.P.) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), T.U.S.P.);

- che a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del Testo Unico ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni dell'Unione Terre d'Acque in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

DATO ATTO in data 10/11/2014 si è costituita l'Unione dei Comuni Terre d'Acque tra i Comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate;

RILEVATO che l'Unione dei Comuni Terre d'Acque non possiede alcuna partecipazione;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b), n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

UNIONE TERRE D'ACQUE
PROVINCIA DI NOVARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Acque avente ad oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE

Esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere

FAVOREVOLE

di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Dorisi Enrica

UNIONE TERRE D'ACQUE
PROVINCIA DI NOVARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio dell'Unione Terre d'Acque avente ad oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE

Esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere

FAVOREVOLE

di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Carrera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Sentita la proposta del Presidente;

Visto il T.U.E.L 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Unione;

A seguito di dibattito il Consiglio Unionale all'unanimità, con voti favorevoli resi per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti, approva il testo così come emendato a seguito del dibattimento alla presente deliberazione per far parte integrale e sostanziale al presente atto.

DELIBERA

- 1 di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2 di approvare la presente ricognizione straordinaria sulle partecipate con la quale è stato verificato che l'Unione dei Comuni Terre d'Acque non possieda alcuna partecipazione;
- 3 che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss. mm. ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss. mm. ii, tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 21 del Decreto Correttivo;
- 4 che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dell'articolo 21 del decreto correttivo;

Successivamente,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

attesa l'urgenza

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'articolo 134, IV comma, del del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Dott. Migliavacca Pierluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carrera Carlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. ____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme relata di pubblicazione dei Messi, che copia del presente verbale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all' Albo Pretorio dell'Unione Terre d'Acque.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carrera Carlo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carrera Carlo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo in data _____

Per decorrenza dei prescritti dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art 134, terzo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 non trattandosi di deliberazione soggetta a "controllo necessario".

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carrera Carlo